

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — U4U e a./Parlamento e Consiglio(Causa T-17/14) ⁽¹⁾

[«Disposizioni particolari e deroghe applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo — Carriera dei funzionari inquadrati come amministratori — Modifica dello Statuto dei funzionari dell'Unione — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Irregolarità durante la procedura di adozione degli atti — Omessa consultazione del comitato dello Statuto e delle organizzazioni sindacali»]

(2016/C 392/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union pour l'unité (U4U) (Bruxelles, Belgio); Unité & Solidarité — Hors Union (USHU) (Bruxelles); Regroupement Syndical (RS) (Saint Josse ten Noode, Belgio); e Georges Vlandas (Bruxelles) (rappresentante: avv. F. Krenc)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e E. Taneva, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e A. Bisch, successivamente M. Bauer, M. Veiga e J. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 1, paragrafi 27, 61, 70 e 73, lettera k), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287, pag. 15), in quanto tali disposizioni modificano l'articolo 45 e gli allegati I, X e XIII del citato Statuto, allegato al regolamento n. 31 (CEE)/11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1385).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Union pour l'unité (U4U), l'Unité & solidarité — Hors Union (USHU), il Regroupement Syndical (RS) e il sig. Georges Vlandas sono condannati alle spese.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2016 — Goldfish e a./Commissione(Causa T-54/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese e olandese di gamberetti del mare del Nord — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei volumi di vendite — Ammissibilità delle prove — Utilizzo come prova di registrazioni segrete di conversazioni telefoniche — Valutazione della capacità contributiva — Competenza estesa al merito»)

(2016/C 392/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Goldfish BV (Zoutkamp, Paesi Bassi), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) e Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (rappresentanti: P. Glazener e B. Winters, avvocati)

Convenuta: (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, successivamente P. Van Nuffel e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE (caso AT.39633 — Gamberetti), nei limiti in cui essa riguarda le ricorrenti, e, dall'altro, alla riduzione dell'importo delle ammende inflitte a queste ultime.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Goldfish BV, la Heiploeg BV, la Heiploeg Beheer BV e la Heiploeg Holding BV sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 71 dell'8.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Morningstar/Commissione

(Causa T-76/14) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati — Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall'impresa in posizione dominante — Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003»]

(2016/C 392/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Morningstar, Inc. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Kinsella, K. Daly, P. Harrison, solicitors, e M. Abenhaïm, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, A. Dawes e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Thomson Reuters Corp. (Toronto, Canada) e Reuters Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Nourry, G. Olsen e C. Ghosh, solicitors)

Oggetto

Ricorso presentato ai sensi dell'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione C(2012) 9635 della Commissione, del 20 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE [caso COMP/D2/39.654 — Reuters Instrument Codes («RIC»)].

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Morningstar, Inc. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.